


Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	4638
Data di Arrivo		Data di Partenza	01/10/2013
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Ai Presidenti Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali

Pec_mail

Sede

Loro sedi



Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5C3	52	2013	AS	sb

Oggetto:	<i>D.P.R. 16.04.2013 n°75 - certificazione energetica degli edifici: linee guida di attuazione in materia di competenze professionali degli Iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.</i>
----------	--

Egredi Presidenti,

La materia di cui all'oggetto è definita dal D.P.R. n° 75 del 16 aprile 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno, che stabilisce i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.

Con questo provvedimento, in vigore già dal 12 luglio, si completa il quadro normativo sulla certificazione energetica, costituito da D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006 e dal D.P.R. 59/2009 e dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009).

In particolare questo regolamento all'art.2 riconosce come soggetti certificatori:

- i tecnici abilitati;
- gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia operanti attraverso tecnici abilitati;
- gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare l'attività di ispezione nei settori edile e degli impianti ecc. accreditati presso l'UNI o altro soggetto equivalente in ambito europeo, tutti operanti attraverso tecnici abilitati;
- le società di servizi energetici (ESCO) operanti attraverso tecnici abilitati;

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia
 Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it

pertanto risulta fondamentale per tutti i soggetti coinvolti nella certificazione energetica degli edifici, avere una definizione corretta della figura del **Tecnico Abilitato**.

Il regolamento all'articolo 2 comma 2 lett. b) precisa che il tecnico abilitato deve essere iscritto al relativo Albo professionale e abilitato all'esercizio della professione che consenta la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi.

Per gli Iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali la potestà progettuale di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi è sancita dalla combinata lettura del suddetto regolamento e dell'ordinamento professionale definito dalla L.3/76 e succ.mod. e integr., (vedasi commi d) e u) dell'art.2) e dal DPR 328/2001 (vedasi l'art.11).

Pertanto tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali sono esonerati dall'obbligo del corso formativo che il regolamento prevede al comma 5 art 2.

Infine il regolamento per assicurare la loro indipendenza, sancisce che i certificatori dovranno dichiarare l'assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione/ristrutturazione dell'edificio certificato.

Tale norma si applicherà nelle Regioni e Province autonome che non hanno una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici e comunque fino all'entrata in vigore delle norme regionali. Le Regioni e Province autonome che invece hanno già legiferato su questo tema dovranno adeguare la propria normativa per renderla coerente con quella nazionale.

Con preghiera di diffusione a tutti gli Iscritti.

Cordiali saluti.



F.to Il Presidente

Andrea Sisti, Dottore Agronomo

Allegati:

- D.P.R. del 16 aprile 2013 n°75